

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.

Sede: Piazza Risorgimento 1 - Alba

REGOLAMENTO

**per l'attuazione del sistema di prevenzione per la corruzione L. 190/2012
ai sensi del Cap. V.1. lett. a) del "Documento per la pianificazione e
gestione delle attività in materia di prevenzione della corruzione e di
disciplina della trasparenza secondo il modello integrato di cui all'art. 1
comma 2-bis L. 190/2012"
(2020-2022)**

ARTICOLO 1 - Definizioni

1.1. - Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **DPG**: Documento per la pianificazione e gestione delle attività in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e di disciplina della trasparenza
- b) **RPCT**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- c) **RT**: Referente per la trasparenza
- d) **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- e) **D.Lgs. 231/2001**: D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- f) **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- g) **MOG 231**: Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i.
- h) **Codice Etico**: Codice di comportamento allegato del MOG 231
- i) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- j) **L. 190/2012**: l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- k) **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- l) **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- m) **D.Lgs. 175/2016**: D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.
- n) **D.Lgs. 50/2016**: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.
- o) **SISI/Società**: Società

- p) **Garante Privacy:** il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- q) **CDA:** il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società
- r) **DG:** il Direttore Generale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società
- s) **OC:** Organo di controllo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società
- t) **TUPI,** Testo Unico del Pubblico Impiego ossia D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.
- u) **RPD,** Responsabile della protezione dei Dati a termini delle leggi vigenti
- v) **Corruzione ex l. 190/2012:** fenomeno più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari
- w) **Mappatura:** mappatura dei rischi e identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della prevenzione della corruzione di cui a documenti allegati al DPG
- x) **Misure Integrative:** misure integrative per la prevenzione della corruzione adottate dalla Società, in parte condivise con il MOG e identificate nel DPG
- y) **Regolamento ex D.Lgs. 39/2013:** Regolamento per la verifica delle inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 allegato del DPG
- z) **Soggetti vigilanti:** Soci, i RPCT relativi, ove nominati, e/o le Pubbliche Amministrazioni che comunque esercitano un potere di vigilanza sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- aa) **Organo di controllo:** il Collegio Sindacale o altri organi di controllo della Società
- bb) **Procedura Segnalazione Illeciti:** la procedura di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e terzi adottata dalla Società e gestita dal RPCT allegato del DPG

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto ed effetti del Regolamento

- 1.1. - Il presente Regolamento costituisce misura integrativa per l'attuazione della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e contiene la disciplina delle attività di contrasto, salvo quanto stabilito nel DPG o nelle altre misure integrative.
- 1.2. – Il presente Regolamento disciplina altresì lo statuto e l'organizzazione del RPCT.

ARTICOLO 2 – Modalità ed effetti della pubblicazione

- 2.1. - Il Regolamento è pubblicato sul Sito Istituzionale alla sottosezione pertinente della Sezione "*Società Trasparente*" e ha effetto dal momento della pubblicazione.
- 2.2. – La pubblicazione deve intervenire entro 2 giorni dall'approvazione e ha effetto ai sensi del DPG Cap VI ai fini della formazione del personale dipendente e dirigente della Società oltreché dei terzi.
- 2.3. – Il presente Regolamento deve essere rispettato dagli Organi della Società, dal suo personale, dai Partners e da tutti gli altri terzi interessati.

ARTICOLO 3 – Modalità ed efficacia delle modifiche

- 3.1. Il presente Regolamento è promosso dal RPCT e approvato dal CDA.
- 3.2.- Qualsiasi modifica del Regolamento, da adottarsi nel rispetto delle competenze di cui al punto 3.1. del presente articolo, deve essere espressamente e adeguatamente motivata sia nel provvedimento di proposta da parte del RPCT che nel provvedimento del CDA.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLE MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PIANO

Titolo I – Il RPCT e le sue prerogative

ARTICOLO 4 – Modalità di nomina del RPCT e di variazione.

- 4.1. – L'assunzione della qualifica di RPCT deve essere espressamente approvata dal CDA e richiede l'indicazione del soggetto che esercita la funzione nel DPG.

4.2. - La modifica rispetto alla persona del RPCT o alle regole che ne qualificano lo status deve essere espressamente approvata dal CDA all'unanimità con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del DPG, con puntuale indicazione del provvedimento assunto all'interno dello stesso e successiva pubblicazione entro 2 g. del DPG emendato. In ogni caso, è fatta salva l'eventuale opposizione del RPCT, restando in tal caso sospesa l'efficacia del provvedimento assunto sino alla definitiva deliberazione dell'opposizione a termini delle leggi e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 5 – I compiti del RPCT

5.1. – Al RPCT spetta la funzione di responsabile per l'attuazione del sistema di prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e delle misure relative. Si rinvia per quanto non previsto nel presente Regolamento al DPG e agli altri Regolamenti richiamati dal DPG e dal presente Regolamento oltrechè alle norme di legge applicabili e ai provvedimenti dell'ANAC in materia di attività del RPCT.

5.2. – Il RPCT esercita le sue funzioni in piena indipendenza ed autonomia, anche rispetto al CDA, ivi compresi gli amministratori delegati, al DG, all'OC, all'ODV. Nello svolgimento della sua attività, il RPCT non è sottoposto a vincoli gerarchici in ragione del rapporto di lavoro mantenuto con la Società.

5.3. – E' espressamente vietata qualsiasi attività funzionale a gravare il RPCT di mansioni e compiti in maniera tale da impedire o rallentare lo svolgimento dei compiti di RPCT che sono comunque considerati prevalenti a tutela primaria della Società, degli Organi e del personale.

Titolo II – PROCEDURE DI VIGILANZA

ARTICOLO 6 - Modalità di vigilanza del RPCT

6.1. – Il RPCT vigila sull'attuazione delle Misure Integrative da parte della Società con riferimento alle aree di rischio e ai processi sensibili di cui alla Mappatura allegata al DPG.

6.2. – Il RPCT attua la propria vigilanza anche presidiando l'adeguatezza delle Misure Integrative e della Mappatura sotto il profilo della conformità dell'analisi di gestione del rischio ivi compiuta rispetto all'evoluzione dell'attività aziendale. Ove le misure Integrative sia formalmente condivise con il MOG, il RPCT cura esplicito flusso comunicativo con l'ODV ai sensi dell'art. 9, onde procedere in modo coordinato ad avviare l'eventuale procedimento di revisione e/o adeguamento del MOG.

6.3. – Il RPCT attua la propria vigilanza anche verificando che la Società curi la formazione del personale attraverso la previsione di specifici momenti formativi ai sensi del DPG Cap. VI.

6.4. – Il RPCT attua la propria vigilanza anche elaborando le informazioni pervenute dall'ODV e dal RT.

6.4. - Il RPCT cura anche i flussi comunicativi relativi con il CDA, con il DG, con il RT, con l'Organo di Controllo, i Soggetti Vigilanti, l'ANAC, ai sensi del Titolo III.

Titolo III – FLUSSI COMUNICATIVI

ARTICOLO 7 - Flussi di comunicazione del RPCT con il personale e i terzi

7.1. – Il personale aziendale ogni 6 mesi è chiamato a compilare un report sottoscritto ove si procede alla segnalazione di ogni notizia ritenuta utile per il RPCT. Il report è inviato ad un indirizzo dedicato.

7.2. – I reports sono sottoposti a specifico vaglio dal RPCT anche tramite contraddittorio diretto con il personale mittente.

7.1. – Il RPCT può interloquire altresì direttamente con il DG e con i terzi.

ARTICOLO 8 - Flussi di comunicazione con il CDA

8.1. – Il RPCT relazione al CDA, opportunamente convocato, mediante deposito di report scritto entro il 20 gennaio di ogni anno con riferimento all'annualità precedente, informando:

- dell'andamento dell'attività ai sensi della Parte Seconda del presente Regolamento;
- più in generale dello stato di attuazione del DPG;
- delle criticità riscontrate nell'attuazione del DPG;
- delle eventuali azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- delle ulteriori esigenze di prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 eventualmente emerse;
- dei flussi di comunicazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

8.2. – Nel caso in cui sopraggiunga la necessità di un immediato intervento, il RPCT relaziona senza indugio al CDA, per quanto di competenza.

ARTICOLO 9 - Flussi di comunicazione con l'OC, l'ODV, i Soggetti Vigilanti, l'ANAC

9.1. – Con cadenza almeno trimestrale il RPCT interloquisce con l'ODV mediante l'indizione di apposita riunione nel quale il RPCT e l'ODV rappresentano l'un altro gli esiti dell'attività di vigilanza effettuata o le questioni di immediato rilievo e/o gravità emerse nel periodo di riferimento e coordinano le rispettive azioni ove necessario. Resta inteso che, anche al di fuori di tali sedute di lavoro, il RPCT può comunicare con l'ODV per segnalare le questioni di immediato rilievo e/o gravità, tanto più se urgenti, concertando, se del caso, le attività di prevenzione relative. Il RPCT segnala all'ODV l'eventuale necessità di adeguamento delle misure condivise con il MOG.

9.2 – Il RPCT interloquisce con l'OC e i Soggetti Vigilanti sia nel caso di richiesta di informazioni sia nel caso di necessità di trasmissione di flusso informativo o di segnalazione agli stessi.

9.3. - Il RPCT ha altresì potere di effettuare puntuale interlocuzione con l'OC e i Soggetti Vigilanti in caso di verifica di anomalie ripetute nell'applicazione del presente Regolamento e nell'attuazione delle Misure Integrative ad

opera della Società o comunque di anomalie significative e rilevanti ai fini della prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, come individuate anche dalle norme di legge applicabili e dai provvedimenti ANAC. In tal caso, il RPCT è tenuto anche ad informare gli RPCT dei Soggetti Vigilanti, ove nominati.

9.4. - Il RPCT, ove necessario, può promuovere direttamente incontri sia con l'OC che con i Soggetti Vigilanti e con i relativi RPCT, senza necessità di informare la Società e di ottenere autorizzazione.

9.5. - Il RPCT interloquisce con l'ANAC ai sensi dei regolamenti emanati da tale Ente.

9.6. - Il RPCT ha potere di effettuare esposto all'ANAC in caso di verifica di anomalie ripetute nell'applicazione del presente Regolamento e nell'attuazione delle misure Integrative ad opera della Società o comunque di anomalie significative e rilevanti ai fini della prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, come individuate anche dalle norme di legge applicabili e dai regolamenti e provvedimenti ANAC.

TITOLO IV – VIGILANZA EX D.LGS 39/2013

ARTICOLO 10 - Vigilanza ex d.lgs. 39/2013

10.1. – Il RPCT esercita le specifiche funzioni di vigilanza in materia di conferibilità e compatibilità degli incarichi, secondo le funzioni e i poteri riconosciuti dalla legge e di cui al Regolamento ex D.Lgs. 39/2013.

TITOLO V – POTERI DEL RPCT A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI TERZI

ARTICOLO 11 - Poteri di istruttoria del RPCT

11.1. - Salvo quanto stabilito nella Procedura Segnalazione Illeciti della Società, il RPCT è autorizzato ad accedere alla documentazione ritenuta rilevante ed in possesso della Società e dei suoi Organi e dei Soggetti Vigilanti e ad eseguire verifiche ed ispezioni ove ritenuto necessario, anche con l'ausilio di consulenti terzi, il cui costo è imputato alla Società, nel caso in cui non rientri nel *budget* già assegnato al RPCT ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

11.2. – Il personale della Società, il DG, il RT, l'OC ed il CDA, ivi compresi gli amministratori delegati, l'ODV, i terzi sono tenuti a collaborare attivamente a fronte delle richieste del RPCT e delle azioni di verifica e di ispezione di cui al punto 13.1. Eventuali dinieghi saranno verbalizzati dal RPCT e raccolti agli atti dell'istruttoria e per quanto concerne il personale della Società e il RT comportano la contestazione di illecito disciplinare.

TITOLO VI – CONTROLLI ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

ARTICOLO 12 - Controlli

12.1. – Salvo quanto previsto nell'art. 11 del presente Regolamento, il RPCT è comunque autorizzato a compiere verifiche a campione o puntuali con

riferimento alle attività condotte dagli Organi della società, dal RT e dal personale e relative all'attuazione delle Misure Integrative o conseguenti alla segnalazione o verifica di anomalie, anche mediante richiesta di informazioni e documenti direttamente agli Uffici della Società e al personale coinvolto. Il personale della Società, il RT, il DG, l'OC ed il CDA, ivi compresi gli amministratori delegati, l'ODV, tutti per quanto di competenza, sono tenuti a collaborare attivamente a fronte delle richieste del RPCT e delle azioni di verifica e di ispezione.

12.2. – Il RPCT ricorre, se del caso, al *budget* conferito a termini dell'art. 19 del presente Regolamento per l'effettuazione delle attività.

12.3. – Il RPCT, nel *report* di cui all'art. 8, rendiconta al CDA in merito all'eventuale utilizzo del *budget* e al suo ripristino.

ARTICOLO 13 – Modalità di esercizio del potere sanzionatorio

13.1. – La violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte o richiamate:

- nel DPG e nei suoi allegati;
- nei regolamenti emanati ai sensi del medesimo;
- nel Codice Etico;
- nelle norme di legge applicabili, nei regolamenti e provvedimenti ANAC applicabili;

costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai destinatari delle regole di condotta e delle procedure di cui sopra, previa proposta in tal senso del RPCT al DG o al CDA per quanto di competenza.

13.2. – Ai fini della contestazione, determinazione e applicazione delle sanzioni disciplinari si opera espresso richiamo al sistema disciplinare del contratto collettivo di riferimento.

13.3. – Nel caso in cui le violazioni di cui al punto 13.1. afferiscano il CDA e/o uno o più dei suoi componenti il RPCT opera segnalazione ai Soggetti Vigilanti a termini dell'art. 9.

13.4. – Nel caso in cui le violazioni di cui al punto 13.1. afferiscano l'OC e/o uno o più dei suoi componenti il RPCT opera segnalazione al CDA e al DG a termini dell'art. 9.

13.5. – Nel caso in cui le violazioni di cui al punto 13.1. afferiscano il DG o terzi il RPCT opera segnalazione al CDA a termini dell'art. 9.

PARTE TERZA – REGOLE DI FUNZIONAMENTO E REGIME DI RESPONSABILITA' DEL RPCT E DEI REFERENTI

ARTICOLO 14 – Nomina del RPCT e dei Referenti

16.1. – Il conferimento delle funzioni e l'esercizio dei poteri di RPCT presuppongono nomina con atto scritto da parte del CDA.

16.2. – Resta salvo quanto stabilito all'art. 4 e all'art. 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 – Funzionamento del RPCT

15.1. – Il RPCT può proporre regolamenti da sottoporre all'approvazione del CDA ed emanare circolari e documenti interpretativi.

15.2. - Alle sessioni di lavoro del RPCT possono partecipare, con funzione informativa e/o consultiva, soggetti interni (CDA, OC, ODV, singoli componenti del personale della Società o altri) ed esterni alla Società, solo se espressamente invitati dal RPCT.

ARTICOLO 16 – Comunicazioni al RPCT

16.1. - Fatto salvo quanto stabilito nel presente Regolamento ovvero in altri Regolamenti rispetto all'obbligo di segnalazione al RPCT, il RPCT può comunque essere diretto destinatario di comunicazioni e segnalazioni che siano pertinenti con i compiti di vigilanza individuati nel DPG.

ARTICOLO 17 – Risorse per l'espletamento delle funzioni

17.1. – Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 11 del presente Regolamento, il RPCT, per ogni esercizio solare, predispone un *budget* di spesa.

17.2. - Il *budget* deve essere impiegato per le spese che il RPCT debba eventualmente sostenere per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del DPG, ivi compresi gli eventuali incarichi di ausilio e segreteria ai consulenti esterni.

17.3. – Il RPCT delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda all'organo dotato degli adeguati poteri di firma la sottoscrizione dei relativi impegni.

17.4. - Qualora siano necessarie spese eccedenti il *budget* approvato, il RPCT dovrà proporre l'autorizzazione delle stesse all'organo dotato degli adeguati poteri di firma.

ARTICOLO 18 – Obblighi di riservatezza del RPCT

18.1. – Fatta eccezione per i poteri e doveri di informativa di cui alle norme precedenti e fatto salvo il potere e/dovere di segnalare alle Autorità, il RPCT è tenuto al segreto ed alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di cui al DPG.

18.2. - Gli obblighi di riservatezza e segretezza di cui sopra si applicano integralmente anche ai consulenti, collaboratori e professionisti di cui il RPCT dovesse eventualmente avvalersi.

ARTICOLO 19 – Esercizio del potere sanzionatorio nei confronti del RPCT

19.1. – Costituisce grave inadempimento che può comportare la destituzione del RPCT, salvo il risarcimento dei danni:

a) il mancato adempimento all'obbligo di relazione ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;

c) il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;

d) la mancata segnalazione degli illeciti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e 13 del presente Regolamento;

19.2. – Le condotte di cui al punto 19.1. dovranno essere oggetto, ai fini della contestazione, di puntuale verifica. A seguito della ricezione di contestazione scritta, il RPCT avrà 30 gg. per operare riscontro per iscritto, a seguito del quale la Società opererà le opportune assunzioni ai fini della prosecuzione o della risoluzione del rapporto di RPCT nei successivi 30 gg. della Società interviene previa promozione da parte del RPCT.
